

Nuovi compiti dell'Ufficiale di Stato Civile

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato o all'ufficiale di stato civile
(D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014)

Il contenuto della riforma

- ❖ Separazione personale
- ❖ Divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio)
- ❖ Modifica delle condizioni di separazione e divorzio

Lo scopo della riforma è quello di dar luogo ad accordi tra le parti, che abbiano lo stesso valore delle sentenze e dei decreti del Tribunale e possano essere trascritti e annotati nei registri di stato civile.

Si parla di “**degiurisdizionalizzazione**”, nel senso di fornire ai coniugi una modalità molto più semplice per separarsi, divorziare, decidere e modificare le condizioni del loro divorzio o della loro separazione: attraverso un semplice accordo consensuale, senza instaurare il procedimento davanti ad un giudice.

La negoziazione assistita

I coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, devono raggiungere un accordo, che produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali.

Nel documento che formalizza l'accordo di separazione o divorzio gli avvocati devono dare atto che:

- ❖ **hanno tentato di conciliare le parti**
- ❖ **le hanno informate** della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

In tutti i casi di accordo:

- ❖ **l'atto trasmesso deve essere un originale o una copia autenticata da loro stessi**
- ❖ **l'atto deve contenere la certificazione dei legali che non è contrario a norme imperative e all'ordine pubblico**
- ❖ **le firme dei clienti devono essere autenticate**

L'intervento del PM nella negoziazione assistita

L'intervento del PM può avere tre esiti diversi:

1. dà un nulla osta generico quando non ci sono figli
2. dà una autorizzazione alla trascrizione se ci sono figli
3. Non dà né 1) né 2) perché ritiene che sia conforme all'ordine pubblico o a norme imperative o non risponda all'interesse dei figli.

Nel caso 1 o 2 gli avvocati devono entrambi trasmettere all'USC l'accordo entro 10 giorni.

Il controllo degli ufficiali di Stato Civile

Il controllo riguarda i requisiti formali dell'accordo e del procedimento e precisamente:

- ❖ la competenza (Comune di iscrizione o trascrizione del matrimonio)
- ❖ la menzione nell'accordo che sia stato effettuato il tentativo di conciliazione, e l'informazione ai coniugi circa la mediazione familiare ed i figli
- ❖ la certificazione del mancato contrasto con norme imperative e di ordine pubblico
- ❖ la natura di originale o di copia autentica del documento e l'autentica delle firme dei coniugi
- ❖ la presenza del nulla – osta o dell'autorizzazione del PM
- ❖ la presenza di una separazione di durata almeno triennale (per i soli accordi di divorzio)
- ❖ il rispetto del termine di 10 giorni per la trasmissione all'ufficiale di stato civile.

Gli adempimenti successivi

1. In mancanza dei requisiti formali l'USC invia agli avvocati il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, indicando i motivi e le difformità degli atti rispetto alle previsioni di legge.

Gli avvocati - nel termine di 10 giorni - possono sanare i documenti trasmessi integrandoli nelle parti mancanti, ove possibile. Altrimenti viene formalizzato il diniego e l'accordo non viene trascritto nei registri.

Una volta trascritto l'accordo, in ogni caso l'USC non può annullare quanto ha fatto. Se la trascrizione è avvenuta in mancanza dei requisiti di legge l'USC promuoverà alla Procura della Repubblica la rettificazione prevista dagli artt. 95 ss. Ordinamento dello Stato civile.

- 2) Se l'accordo corrisponde al modello individuato dal legislatore, l'USC procede alla trascrizione per riassunto, poiché il comma 3 dell'art. 63 dell'OSC prevede che vadano trascritti per intero solo i matrimoni celebrati all'estero e quelli ex art. 109 del CC.

Vengono effettuate le annotazioni agli atti di nascita e di matrimonio e la comunicazione in anagrafe nel caso di divorzio.

La sanzione amministrativa e la sua contestazione

L'avvocato che viola l'obbligo di trasmettere entro 10 giorni la negoziazione assistita con relativi nulla-osta o autorizzazione del Pm o del Presidente del tribunale è applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000**, da parte del Comune dove è stato celebrato il matrimonio.

La trasmissione può avvenire anche tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente indicata in IndicePA.

Da quando decorre il termine ?

La sanzione amministrativa e la sua contestazione

Gli avvocati sanzionati possono anche versare, **ciascun avvocato per sé e per l'intero**, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, la somma di **€ 3.333,33** più le spese del procedimento.

*«È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole, al
doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle
spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione».*

Art. 16 Legge 689/1981

L'accordo davanti l'Ufficiale di Stato civile

La norma prevede che l'accordo venga stipulato davanti al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile. Dunque la competenza è piena in capo ad ogni USC, salvo limitazione della delega.

E' competente l'USC del luogo di iscrizione o trascrizione del matrimonio oppure quello del Comune di residenza di uno dei due coniugi.

- ❖ Possono esserci figli, purché maggiorenni, capaci, non affetti da handicap grave ed autonomi economicamente
- ❖ L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale

Il procedimento

L'accordo viene redatto e sottoscritto subito al momento della presentazione delle dichiarazioni. I coniugi, che devono comparire nuovamente non prima di 30 giorni (la nuova comparizione non è necessaria nel caso di modifica delle condizioni).

La mancata comparizione equivale a mancata conferma: l'accordo deve essere iscritto nel registro degli atti di matrimonio, ma non l'USC non effettua le annotazioni.

Le parti possono farsi assistere da un avvocato, ma non si tratta di mandato con rappresentanza.

Omissis.....

DICHIARA

- di aver contratto matrimonio con rito _____ (specificare se civile-concordatario-acattolico) in data _____, con _____ (nome e cognome sposo/a), matrimonio celebrato nel Comune di _____
- di essere/non essere parte in giudizio pendente, concernente la separazione personale relativa al suddetto matrimonio _____

- di non avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

- di avere i seguenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti:

1.nato ail
2.nato ail
3.nato ail
4.nato ail

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....., li

IL/LA DICHIARANTE

I controlli dell'Ufficiale di Stato Civile

Nei 30 giorni l'USC verifica:

- ❖ il matrimonio, tramite acquisizione d'ufficio della copia integrale, dal Comune di celebrazione
- ❖ il fatto che vi sia un giudizio pendente presso la cancelleria del tribunale indicato dai coniugi, per l'invio della successiva comunicazione
- ❖ l'eventuale presenza di figli minori o incapaci, anche di uno solo dei coniugi, nel Comune ed eventualmente nei Comuni di precedente residenza dei coniugi
- ❖ l'eventuale presenza di figli, anche di uno solo dei coniugi, con gravi handicap, tramite richiesta alla ASL
- ❖ l'eventuale presenza di figli, anche di uno solo dei coniugi, maggiorenni ma non autosufficiente economicamente tramite verifiche presso INPS e Agenzia delle Entrate
- ❖ Il decorso del termine di tre anni dalla separazione se l'accordo riguarda il divorzio

Le difficoltà nell'attività di controllo dell'Ufficiale di Stato Civile

La verifica delle dichiarazioni relative ai figli è complessa, poiché sono dichiarazioni di contenuto negativo: i coniugi dichiarano di «non avere figli.....».

Quindi l'USC deve svolgere un'attività di controllo, i cui esiti possono essere incerti.

Si pensi al caso in cui i coniugi (o uno di essi) abbiano figli minori, etc.... Residenti in un Comune diverso da quello di residenza dei genitori. E' evidente che l'USC non può effettuare il controllo in tutti i Comuni d'Italia. L'ANPR a regime potrebbe rappresentare lo strumento principale del «controllo».

Se dai controlli emerge la presenza di un figlio, lo stesso ordine di problemi si pone per la verifica di un «grave handicap», visto che la certificazione prevista dall'art. 3 della Legge 104/1992 può essere rilasciata dalla Commissione medica di qualunque ASL.

Le dichiarazioni false

Se dalle verifiche dell'USC emergono dichiarazioni false, l'art. 71 del DPR 445/2000 impone di:

1. non dar seguito al provvedimento, quindi di non formare l'atto in occasione del secondo appuntamento davanti all'USC, inviando anche in questo caso il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. 241/1990
2. segnalare il fatto alla Procura della Repubblica competente, trasmettendo tutte le risultanze dell'attività istruttoria.

In ogni caso, secondo il Ministero «è opportuno che l'ufficiale iscriva comunque l'atto già redatto nei registri dello stato civile, dando conto della mancata conferma da parte degli interessati. Tale atto non è suscettibile di annotazione».

Una volta iscritto l'accordo, in ogni caso l'USC non può annullare quanto ha fatto. Se l'iscrizione è avvenuta in mancanza dei requisiti di legge l'USC promuoverà alla Procura della Repubblica la rettificazione prevista dagli artt. 95 ss. Ordinamento dello Stato civile.

Divorzio «semplice», piuttosto che divorzio «breve». La decorrenza degli effetti.

Il procedimento si è velocizzato, ma ***la separazione preliminare rimane di tre anni***, lo prevede l'art. 3 della L.898/1970, a partire:

- ❖ **dalla data certificata** nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati.
- ❖ **dalla data dell'atto contenente l'accordo** di separazione concluso innanzi all'USC. **Si tratta dell'accordo raggiunto dalle parti e non della conferma successiva.**